

L'Iter Normativo sull'Amianto in Italia

L'evoluzione della normativa italiana

Legge 27/03/1992 n. 257 la prima legge italiana sull'amianto

È la prima legge italiana sull'amianto. Recepisce la direttiva CEE 91/382 vietando l'estrazione, la produzione e la commercializzazione dell'amianto.

Introduce misure di sostegno per i lavoratori e le imprese.

Regola il trattamento e lo smaltimento nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

Commento. Di fatto la legge mette al bando i minerali che costituiscono il gruppo degli amianti.

Il Parlamento legifera in tal senso visto il susseguirsi di prove scientifiche del collegamento di alcune patologie all'inhalazione di fibre di amianto ed il cospicuo crescente numero di morti e malati. A sostegno di questi ultimi e delle imprese che operavano nel settore, come la Eternit ad esempio, vengono adottate misure di sostegno.

La legge necessita però dei decreti attuativi che dovranno dettare le procedure operative tramite le quali bonificare dall'amianto o tramite le quali poter valutare il grado di rischio in presenza di tali manufatti.

I decreti attuativi definiranno inoltre quali dispositivi di protezione, attrezzature e prodotti utilizzare durante le bonifiche.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto

Il Decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 6 della Legge 257/92, i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto (allestimento dei cantieri, decompressione, decontaminazione, smaltimento), nonché quelle per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto.

Commento. A due anni di distanza dalla Legge 257/92 vengono definite le procedure che dovranno essere adottate per la bonifica dall'amianto. Si definiscono inoltre tre tipi di bonifica:

rimozione, cioè l'asportazione adottando particolari cautele e procedure, dei manufatti contenenti amianto. E' obbligatoria per i materiali friabili lo diviene nel caso di manufatti in materiale compatto ma danneggiati per più del 10% della propria superficie.

incapsulamento, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l'ambiente esterno tramite l'applicazioni di più strati di una specifica vernice. Le caratteristiche e la composizione della vernice verranno definite con successivo decreto (DM 20/08/1999).

sovracopertura, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l'ambiente esterno tramite la creazione di un setto (es. pannelli, muri, coibentazioni) che occulti e sigilli interamente il manufatto.

Nel Decreto vengono inoltre definiti i criteri di scelta dei Dispositivi di Protezione dall'amianto che dovranno utilizzare gli operatori durante la bonifica ed i metodi di campionamento ed analisi di materiali e ambiente al fine di verificare la presenza di fibre di amianto.

Decreto Ministeriale 20 agosto 1999: gli interventi di bonifica

Nel decreto vengono ampliate le procedure ed i metodi per gli interventi di bonifica previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Commento. Il Decreto dettaglia le procedure che dovranno essere adottate per la bonifica dall'amianto nel caso di navi o unità equiparate. Inoltre vengono definitivi per i rivestimenti incapsulanti i requisiti prestazionali minimi, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica.

Infine il Decreto prevede la obbligatorietà del Programma di Manutenzione e Controllo nel caso di incapsulamento di un manufatto contenente amianto dato che lo stesso viene mantenuto in sede. Tale Piano dovrà prevedere il controllo periodico dello stato del manufatto e del suo incapsulamento.

T.U. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 APRILE 2008 n. 81: disciplina organicamente tutta la normativa sull'Amianto

Il testo disciplina organicamente tutta la normativa sull'Amianto sostituendo a partire dal 30 aprile 2008 il D.Lgs. 257/06.

Commento. Il testo Unico individua nel Datore di Lavoro il soggetto che ha l'obbligo di accertarsi della presenza di manufatti contenenti amianto (es. Eternit) quali possono essere tubazioni, serbatoi idrici, coperture realizzate con lastre ondulate, pannelli piani, canne fumarie, fioriere, coibentazioni. Il Datore di lavoro deve valutare il rischio per i propri lavoratori ed agire in funzione di questo.

In questo testo che viene indicata l'obbligatorietà dell'iscrizione Albo Gestori Ambientali alla categoria 10 per tutti quei soggetti che rimuovono manufatti contenenti amianto.

Viene inoltre prevista la redazione di un Piano di Lavoro in cui la ditta incaricata della rimozione dei manufatti contenenti amianto indica procedure, attrezzature e personale impiegato nella bonifica. Tale piano dovrà rimanere obbligatoriamente trenta giorni presso gli uffici dell'organo di controllo per poter ottenere il silenzio assenso ad eseguire i lavori.

Regione Sicilia - Legge 29 aprile 2014, n. 10: la legge Siciliana sull'Amianto

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.

Commento. La legge regionale definisce gli adempimenti che Comuni e Regione dovranno adottare ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto. Fra questi la realizzazione di un centro regionale di stoccaggio dell'amianto rimosso e dei Piani che ciascun comune dovrà redigere ed adottare. Tale "Piano comunale amianto" è finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. Per i privati possessori di manufatti contenenti amianto diviene obbligatoria l'auto notifica all'ARPA competente per territorio.

Regione Sicilia - Assessorato della Salute, circolare 21 dicembre 2011, n. 1285

Commento. In questa circolare vengono definiti i casi in cui, per la bonifica dall'amianto, non è obbligatoria la consegna di un Piano di Lavoro conforme al D.Lgs. 81/08 agli uffici dell'organo di controllo. Vengono infatti descritti nel dettaglio quei manufatti e quelle circostanze in cui può essere presentata una Notifica dai contenuti semplificati rispetto al Piano di Lavoro e non si devono attendere 30 giorni per avere il silenzio assenso.



Altre normative e circolari sull'amianto

D.Lgs 17 Marzo 1995 n.114 : stabilisce i valori limite di concentrazione di amianto, nelle attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto, negli scarichi in atmosfera e negli scarichi liquidi;

Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996 : disciplina gli interventi di bonifica;

Lgs del 5 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) : il testo unico sui rifiuti, disciplina indirettamente anche sui rifiuti contenenti amianto;

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 : ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. stabilisce i valori di concentrazione, i limiti accettabili e l'obbligo di bonifica e ripristino ambientali.

Legge 9 Dicembre 1998, n. 426, Decreto Ministeriale 18 Settembre 2001 n. 468, Legge n. 179 2002 : Entrambi i testi di legge hanno individuato in tutta l'Italia i numerosi siti da bonificare in cui è stata rilevata la presenza di amianto;

Lgs del 13 gennaio 2003 n. 36: Detta i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, comprese quindi le discariche di rifiuti speciali da amianto ai sensi della direttiva 1999/31/CE;

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101: definisce il regolamento per la mappatura delle zone da bonificare dalla presenza di amianto;

Decreto 29 luglio 2004, n. 248: disciplina le attività di recupero dei prodotti contenenti amianto;

Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2005: stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti, in special modo le discariche di rifiuti speciali e pericolosi contenenti amianto, nelle discariche in attuazione dell'art. 7, comma 5 del D. L. n. 36/2003.

D.LGS. n. 257 del 25 luglio 2006 di attuazione delle Direttiva 2003/18/CE , apporta modifiche al Dlgs 626/1994 in materia di sicurezza sul lavoro introducendo il Titolo VI-bis denominato "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto".

